

ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "VALLE DEI DRAGHI"

Nell'anno 2019 il mese di gennaio il giorno 18 in Schio (VI), presso la sede sociale in Località Martarei, 5, sono presenti le seguenti persone sotto elencate:

- Pamato Barbara nata a 36015 Schio (VI) il 07/04/1969 ed ivi residente in Località Martarei, 7
C.F. PMTBRR69D47I531T
- Feracin Renzo nato a 36015 Schio (VI) il 17/10/1966 ed ivi residente in Località Martarei, 7
C.F. FRCRNZ66R17I531M
- Bettale Cesira nata a Thiene (VI) il 30/05/1969 e residente a Schio in via fratelli Vivaldi, 8
C.F. BTTCSR69E70L157I
- Castellarin Carla nata a Padova (PD) il 06/01/1967 e residente a Torrebelticino in via Mondonovo, 53
C.F. CSTCRL67A46G224S
- Chilò Manola nata a Thiene (VI) il 14/07/1962 e residente a Piovene Rocchette in via Levà, 53
C.F. CHLMNL62L54L157X
- Rossi Sabrina nata a Schio (VI) il 23/06/1965 e residente ad Isola Vicentina in via Chiodo, 20
C.F. RSSSRN65H63I531V
- Zanella Stefania nata a Schio (VI) il 20/01/1969 ed ivi residente in via G. Villani, 1/C
C.F. ZNLSFN69A60I531K

che, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

L'Associazione si costituisce nel rispetto delle normativa stabilita dal decreto legislativo del 3 luglio 2017, n.117 (Codice del Terzo Settore). L'Associazione intende pertanto, adottare tutte le disposizioni stabilite dal Codice del Terzo Settore, in attesa di adeguare il proprio Statuto secondo le disposizioni che verranno indicate in apposito decreto, così come previsto dal decreto legislativo n.117/2017.

Viene costituita tra i presenti: "VALLE DEI DRAGHI A.P.S."

ART. 2

L'A.P.S. Valle dei Draghi ha sede legale in Schio (cap. 36015 – VI) in Località Martarei, 5

ART. 3

L'A.P.S. Valle dei Draghi esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e di seguito elencate:

- E) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- F) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- S) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

In particolare l'Associazione intende:

- la valorizzazione della creatura umana come corpo, spirito e anima dalla nascita alla morte, volta all'integrazione sociale e al benessere della persona, intimamente connessa (secondo la teoria di Marco Todeschini) all'ambiente naturale da riscoprire, rivalutare, difendere e risanare promuovendo la biodiversità e le buone pratiche agricole;
- perseguire l'interesse della comunità territoriale alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini;
- instillare nelle nuove generazioni l'amore per la propria terra e la voglia di vivere il territorio in modo attivo attraverso la conoscenza degli usi e costumi dei propri antenati anche con l'aiuto delle generazioni più anziane per riuscire a mettere in pratica uno stile di vita moderno, ma sostenibile ed attento alle nuove tecnologie ecologiche e di agricoltura sostenibile ed organica;
- cooperare in rete con altre associazioni locali che abbiano le stesse finalità e con enti pubblici o privati con lo scopo di diffondere l'ideale dell'Associazione;
- promuovere qualsiasi azione e attività ritenuta opportuna e/o necessaria, per raggiungere gli scopi e le finalità dell'Associazione.

ART. 4

L'Associazione VALLE DEI DRAGHI A.P.S. ha durata illimitata nel tempo.

ART. 5

L'Associazione avrà come principi informativi, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto Sociale che fa parte integrante del presente atto costitutivo: assenza di fini di lucro, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle

prestazioni fornite dai volontari, sovranità dell'assemblea, prevalenza delle prestazioni dei volontari, diritti ed obblighi degli associati, norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, norme sull'ordinamento, sull'amministrazione e sulla rappresentanza dell'organizzazione, i requisiti per l'ammissione di nuovi soci.

ART. 6

I presenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, l'Organo di Amministrazione sia composto da tre membri e nominano a farne parte le seguenti persone:

- Pamato Barbara
- Feracin Renzo
- Castellarin Carla

A presidente viene eletto: Pamato Barbara

Per le altre cariche vengono eletti:

Vicepresidente: Castellarin Carla

Tesoriere: Feracin Renzo

ART. 7

Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'Associazione qui costituita.

Il primo esercizio sociale chiuderà il: 31/12/2019

E' parte integrante del presente atto, lo Statuto, definito in 26 articoli di seguito specificati, steso su 3 fogli dattiloscritti.

Letto, firmato e sottoscritto.

Firme dei costituenti:

Sig.a Pamato Barbara (Pamato Barbara)

Sig. Renzo Feracin (Feracin Renzo)

Sig.a Bettale Cesira (Bettale Cesira)

Sig. Carla Castellarin (Castellarin Carla)

Sig.a Chilò Manola (Chilò Manola)

Sig.a Rossi Sabrina (Rossi Sabrina)

Sig.a Zanella Stefania (Zanella Stefania)



AGENZIA ENTRATE -
AREA SERVIZI
ESTREMI DI REGISTRAZIONE

Data 1 MAR. 2019 Serie 3 N° 686

Imposta di trascr. € 220,50
Totale Imposte € 220,50

IL CAPO AREA
IL FUNZIONARIO (*)

(*) Firma del funzionario del Direttore Provinciale



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "VALLE DEI DRAGHI"

ART. 1 Denominazione e sede - E' costituito, nel rispetto del Codice Civile, del D.Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l'Ente del Terzo settore denominato: **"VALLE DEI DRAGHI A.P.S."**

(il nome è di derivazione toponomastica, segnato nella cartografia del Catasto di Vicenza scelto perché in questa Valle ha sede l'Associazione)

che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica ed aconfessionale. L'Associazione ha sede legale in via Località Martarei, 5, nel Comune di Schio (VI) cap. 36015. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 Statuto - L'associazione di promozione sociale VALLE DEI DRAGHI è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 Efficacia dello statuto - Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4 Interpretazione dello statuto - Esso è interpretato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e i criteri dell'art.12 delle preleggi al C.C.

ART. 5 Finalità ed attività - 5.1 L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

E) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

F) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

S) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

In particolare l'associazione intende:

- la valorizzazione della creatura umana come corpo, spirito e anima dalla nascita alla morte, volta all'integrazione sociale e al benessere della persona, intimamente connessa (secondo la teoria di Marco Todeschini) all'ambiente naturale da riscoprire, rivalutare, difendere e risanare, promuovendo la biodiversità e le buone pratiche agricole;

- perseguire l'interesse della comunità territoriale alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini;

- instillare nelle nuove generazioni e negli adulti l'amore per la propria terra e la voglia di vivere il territorio in

- modo attivo attraverso la conoscenza degli usi e costumi dei propri antenati anche con l'aiuto delle generazioni più anziane per riuscire a mettere in pratica uno stile di vita moderno, ma sostenibile ed attento alle nuove tecnologie ecologiche e di agricoltura sostenibile ed organica;

- cooperare in rete con altre associazioni locali che abbiano le stesse finalità e con enti locali pubblici o privati con lo scopo di diffondere l'ideale dell'Associazione;

- promuovere qualsiasi azione e attività ritenuta opportuna e/o necessaria, per raggiungere gli scopi e le finalità dell'Associazione.

5.2 Per la realizzazione delle suddette finalità, l'Associazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si propone di svolgere le seguenti attività:

laboratori/corsi e progetti che saranno proposti a tutte le persone, anche a fasce di età emarginate come adolescenti e anziani, volti al benessere ed alla progressione in toto della persona e finalizzati all'educazione ambientale, alimentare, sociale in vari campi quali a titolo esemplificativo: silvoterapia, pet therapy, ortoterapia, ecc.

- attività che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante;

- attività sociali per le comunità locali mediante l'utilizzazione delle risorse materiali ed immateriali dell'agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana, anche attraverso la coltivazione di piante officinali, ecc.

- per perseguire il proprio scopo l'Associazione potrà dar vita, a seconda della fascia di età delle persone a cui intende rivolgersi, a varie occasioni di comunicazione interpersonale e socializzazione quali mostre temporanee, piccola esposizione di attrezzi agricoli e degli usi e costumi, incontri su temi di interesse generale dalla natura/agricoltura all'etica del consumo e della salute consapevole anche con professionisti del settore;

- presentare proposte e progetti ad istituzioni pubbliche o private quali ad esempio scuole o parrocchie o consigli di quartiere per promuovere l'attività dell'Associazione ed il suo scopo eventualmente collaborando con le stesse;

- mettere a disposizione di altri gruppi o associazioni o privati i propri spazi per le loro attività, purché compatibili con gli scopi dell'Associazione Valle dei Draghi A.P.S. e per un periodo di tempo determinato;

- collaborare con Associazioni che difendono e curano gli interessi degli animali, rendendosi disponibile con corsi, affidi e manifestazioni varie anche presso la sede della Valle dei Draghi A.P.S..

L'Associazione potrà inoltre esercitare, ai sensi dell'Art. 6 del C.T.S., attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nonché raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto. L'associazione di promozione sociale opera nel territorio della regione Veneto.

ART. 6 Ammissione - Sono soci dell'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità, mosse da spirito di solidarietà e che si impegnano concretamente per realizzarle. Al nuovo socio è richiesta l'adesione scritta ai principi e scopi dell'associazione e dopo tre mesi dall'ammissione potrà esercitare i suoi diritti e doveri. L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda scritta dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro sessanta giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso e si rinnova senza presentare domanda scritta, versando la quota annuale entro la data stabilita dal regolamento interno. Qualora la quota annuale non sia stata versata, decade la qualifica di socio. I soci sono a tempo indeterminato. I soci si dividono in tre categorie:

ordinari: coloro i quali versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea;

sostenitori: coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;

benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 7 Diritti e doveri dei soci - I soci dell'Associazione hanno il diritto e il dovere di:

- eleggere gli organi dell'Associazione;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e di controllo sull'andamento della medesima come stabilito dalle leggi e dallo statuto;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico finanziario, esaminare i libri sociali e consultare i verbali;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge.
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.
- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 8 Qualità di volontario - La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

ART. 9 Recesso ed esclusione del socio - Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta all'Organo di amministrazione. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dall'Organo di amministrazione con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni del socio, con possibilità di appello entro 30 gg all'assemblea. E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 10 Organi sociali - Gli organi dell'Associazione sono: Assemblea dei soci, Organo di amministrazione, Presidente.

ART. 11 Assemblea - L'Assemblea è composta da tutti i soci. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire tramite e-mail spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12 Compiti dell'Assemblea - L'Assemblea: determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione; approva il bilancio di esercizio; nomina e revoca i componenti degli organi sociali; nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto; approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione; delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 Validità Assemblee - **13.1** L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di una delega. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno. **13.2** L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza della metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole dei tre quarti dei soci. Tale maggioranza è richiesta anche in caso di trasformazione, fusione o scissione.

ART. 14 Verbalizzazione - Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un socio incaricato dall'Assemblea in ogni convocazione e sottoscritto dal presidente. Ogni socio ha il diritto di consultare il verbale e trarne copia.

ART. 15 Organo di amministrazione - L'organo di amministrazione è composto da tre membri eletti dall'assemblea tra i propri associati. Dura in carica per tre anni ed è rieleggibile per quattro mandati. Si applica l'art. 2382 del C.C. Al conflitto di interesse degli amministratori si applica art. 2475-ter del C.C. E' ammessa la possibilità che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti tutti i componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti. Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo. Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'assemblea,

comprese le deliberazioni sull'esclusione dei soci; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione, il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, nei casi e con le modalità di cui agli art. 13 e 14 del D.Lgs. 117/17 e provvede a tutti gli adempimenti conseguenti.

ART. 16 Presidente - Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede l'organo di Amministrazione e l'Assemblea; convoca l'assemblea dei soci e l'organo di Amministrazione, sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Il presidente è eletto dall'Organo di Amministrazione e dura in carica quanto l'organo di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, dimissioni volontarie o eventuale revoca decisa dall'Assemblea con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione. Il presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta. Il Vicepresidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART.17 Organo di controllo - Sarà nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs 117/2017. Sarà formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro. L'organo di controllo: vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art.14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 Organo di Revisione legale dei conti - E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo Registro.

ART. 19 Risorse economiche - Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da: Quote associative ;Contributi pubblici e privati; Donazioni e lasciti testamentari; Rendite patrimoniali; Attività di raccolta fondi; Rimborsi da convenzioni; Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 20 Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio - L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 21 Bilancio - I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. LGS. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Il bilancio è predisposto dall'organo di Amministrazione e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 22 Bilancio sociale - E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 23 Personale retribuito - L'Associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. LGS. 117/2017. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione. L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati; potrà avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati. L'Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i volontari dell'associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART. 24 Assicurazione dei volontari - I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25 Scioglimento e devoluzione del patrimonio - L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 13. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017

ART. 26 Disposizioni finali - Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal C.C. e dalle leggi vigenti in materia.

